

Legge regionale 22 aprile 2024, n. 17

**Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).**

(BURC n. 85 del 23 aprile 2024)

**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 1-bis della [l.r. n. 48/2019](#))

1. L'articolo 1-bis della [l.r. n. 48/2019](#) (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così modificato:
  - a) il punto 2 della lettera g) del comma 1 è così sostituito: «2) per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all'esterno di queste strutture»;
  - b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: «i) per "centro servizi" e "società consortile e consorzio" si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale».

**Art. 2**

(Modifiche dell'articolo 6 della [l.r. n. 48/2019](#))

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della [l.r. n. 48/2019](#), le parole "della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione" sono sostituite con le seguenti: "della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata."

**Art. 3**

(Modifiche dell'articolo 8 della [l.r. n.48/2019](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della [l.r. n. 48/2019](#), le parole "e registrati presso la Camera di Commercio" sono sostituite con le seguenti: "e vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e, successivamente, trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

**Art. 4**

(Modifiche dell'articolo 8-bis della [l.r. n. 48/2019](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 8-bis della [l.r. n. 48/2019](#) è abrogato.

### **Art. 5**

*(Modifiche dell'articolo 9 della [l.r. n. 48/2019](#))*

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della [l.r. n. 48/2019](#) è così sostituita: "c) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione."

### **Art. 6**

*(Modifiche dell'articolo 12 della [l.r. n. 48/2019](#))*

1. Il comma 12 dell'articolo 12 della [l.r. n. 48/2019](#) è sostituito dal seguente: "12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma. Qualora l'accertamento di morte non sia stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l'impresa funebre delegata danno notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte; tale accertamento potrà essere inviato dall'impresa funebre, delegata al servizio, anche tramite posta certificata, insieme alla documentazione prevista, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori."

### **Art. 7**

*(Modifiche dell'articolo 13 della [l.r. n. 48/2019](#))*

1. L'articolo 13 della [l.r. n. 48/2019](#) è così modificato:
  - a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fatti salvi i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30 giugno 2024 per la realizzazione di case funerarie, e fatte salve le case funerarie, già esistenti, o in corso d'opera, e autorizzate alla data del 30 giugno 2024, o per le quali è stata depositata istanza di realizzazione alla data del 30 giugno 2024 le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.";
  - b) al comma 10 le parole: "la camera di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

### **Art. 8**

*(Abrogazione dell'articolo 13-bis [l.r. n.48/2019](#))*

1. L'articolo 13-bis della [l.r. n. 48/2019](#) è abrogato.

## **Art. 9**

(Inserimento dell'articolo 13-ter della [l.r. n.48/2019](#))

1. Dopo l'articolo 13 della [l.r. n.48/2019](#) è inserito il seguente:

### **"Art. 13-ter**

*(Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle sale del commiato esterne ai cimiteri e ai crematori)*

1. La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa SCIA.
2. La sala del commiato dispone di spazi per la celebrazione dei riti dei defunti posti in feretri chiusi.
3. È previsto un ampio parcheggio privato per i partecipanti.
4. Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:
  - a) servizi igienici per il personale dipendente della sala con annesso spogliatoio;
  - b) servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti con almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili;
  - c) sala per le celebrazioni dei riti con superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati;
  - d) sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;
  - e) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della sala del commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria.
5. Le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice, e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali."

## **Art. 10**

(Modifiche dell'articolo 17 della [l.r. n. 48/2019](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della [l.r. n. 48/2019](#) le parole "Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma" sono sostituite dalle seguenti: "Modello A1 Bis".